



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PARRINI, MALPEZZI, MIRABELLI, ZANDA, MANCA, COMINCINI, FERRARI, BITI, COLLINA, CIRINNÀ, D’ARIENZO, ROSSOMANDO, VALENTE, MARCUCCI e PITTELLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2021**

Disposizioni in materia di responsabilità penale, amministrativa e contabile dei sindaci

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge interviene sul regime della responsabilità penale, amministrativa e contabile dei sindaci.

In particolare, l'articolo 1 interviene sull'articolo 323 del codice penale prevedendo, con una disposizione specificamente riferita ai sindaci, che la violazione di regole di condotta si deve intendere riferita a norme relative a competenze espressamente attribuite ai sindaci.

L'articolo 2 interviene a temperare le regole che presiedono all'imputabilità del sindaco per condotte omissive improprie, per effetto del combinato disposto dell'articolo 40, secondo comma, del codice penale e le

disposizioni dalle quali si desume la sussistenza – in capo al sindaco – di una posizione di garanzia con correlati obblighi di protezione.

L'articolo 3, relativo alla responsabilità amministrativa e contabile, prevede la stabilizzazione (senza termini temporali e per i soli sindaci) della disposizione introdotta dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, come noto, limita fino al 30 giugno 2023 al solo dolo la responsabilità erariale.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Modifica all'articolo 323  
del codice penale)*

1. All'articolo 323 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Quando il fatto di cui al primo comma è compiuto dal sindaco, la violazione si intende riferita a specifiche regole di condotta previste dalla legge o da atti aventi forza di legge relative a competenze espressamente attribuite al sindaco e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ».

## Art. 2.

*(Responsabilità penale del sindaco)*

1. All'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* L'articolo 40, secondo comma, del codice penale non si applica al sindaco per eventi che si siano verificati nel territorio comunale, salvo il caso in cui sia provato il dolo o la colpa grave, derivante dalla violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, che siano relative a competenze espressamente attribuite al sindaco e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ».

## Art. 3.

*(Responsabilità amministrativa e contabile del sindaco)*

1. All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 2-*bis*. Il termine di cui al comma 2 non si applica qualora l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia esercitata nei confronti del sindaco ».